



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1041 DEL 27/12/2019

PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER ACQUISIZIONE AREA PRIVATA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO DELLA PIAZZA A. DE CURTIS - LIQUIDAZIONE MAGGIOR INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA DITTA ESPROPRIATA: F.LLI PAPARONI HERMES, ALESSANDRA E MARINA PER EFFETTO DELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA N. 1840/2017 - COMPENSAZIONE SPESE DI C.T.U. E SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie di entrata e spesa ai Dirigenti, così come successivamente modificata e variata da ulteriore deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 18/07/2019 i.e., alla quale integralmente si rimanda;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 69 del 29/11/2019 i.e., con la quale il Consiglio Comunale ha approvato una variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021”

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 202 del 09/04/2002, trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Rimini il 06/05/2002 a Reg. Generale n. 6240, in atti, il Comune di Cattolica andava ad espropriare ai sensi dell'art. 13, Legge n. 865/71, l'area censita al foglio n. 4 del C.T. di Cattolica, mappale n. 4681 di mq. 7.667, di proprietà dei F.lli Paparoni Ermes, Alessandra e Marina, per lavori di sistemazione della Piazza A. De Curtis, da adibire a plateatico del mercato settimanale e parcheggio pubblico;
- che, nel corso della suindicata procedura espropriativa, veniva depositata presso la Cassa DD.PP. (ora Ragioneria Territoriale dello Stato di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna) la somma di € 23.614,36 giusta quietanza n. 46 del 02/04/2002 in atti, quale indennità provvisoria ex art. 16 legge 865/71, rifiutata dalla succitata ditta espropriata (vedasi Determina Dirigenziale n. 181 del 25/03/2002 in atti);
- che in riferimento a quanto sopra, con atto giudiziale notificato al Comune di Cattolica il 28/10/2003, i predetti F.lli Paparoni citavano il Comune espropriante avanti la Corte d'Appello di Bologna in opposizione all'anzidetta stima espropriativa ex art. 19 legge 865/71;
- che con sentenza n. 653/2006 depositata il 13/06/2006, la suddetta Corte d'Appello definiva il giudizio in questione (R.G. n. 2232/2003), determinando la relativa indennità definitiva d'esproprio dovuta dall'Espropriante a favore dei citati F.lli Paparoni, in complessivi € 98.267,17 oltre interessi legali come da parte motiva di sentenza;
- che, per effetto di quanto sopra, con Determina Dirigenziale n. 542 del 30/08/2007 in atti, il Comune depositava sempre presso la Cassa DD.PP., l'ulteriore somma di complessivi € 87.027,00 giusta quietanza n. 108 del 20/09/2007 in atti, quale indennità definitiva comprensiva degli interessi legali e delle compensate spese di causa e di C.T.U. in conformità a quanto stabilito dalla sopracitata sentenza n. 653/2006;
- che successivamente, con atto giudiziale notificato al Comune di Cattolica il 27/07/2007, i predetti F.lli Paparoni, debitamente rappresentati dai propri legali, proponevano ricorso in Cassazione verso la sopracitata sentenza 653/2006, con conseguenziale difesa dell'Ente di cui alla delibera di G.C. n. 117 del 10/10/2007 alla quale si rinvia;

Considerato che:

- la Corte di Cassazione con sentenza n. 24168/2014 pubblicata in data 12/11/2014 dichiarava, tra l'altro, fondato il primo motivo del ricorso proposto dai F.lli Paparoni Ermes, Alessandra e Marina avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 653/2011, relativamente al profilo concernente la valutazione dell'indennità di esproprio che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il criterio del valore agricolo medio), deve essere commisurata al valore di mercato anche per i terreni non edificabili;
- sulla scorta di tale principio la Corte disponeva altresì la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà valutare l'indennità spettante ex novo ai F.lli Paparoni sulla base del valore di mercato dell'area espropriata;
- i citati F.lli Paparoni hanno promosso atto di citazione in riassunzione ex art. 392 Cpc avanti alla Corte di Appello di Bologna, notificato presso la residenza comunale in data 10/02/2015 (prot. n. 4292/2015);
- il Comune con delibera di G.C. n. 51 del 10/04/2015 alla quale si rinvia, decideva di resistere nel suddetto giudizio conferendo incarico di patrocinio legale in forma congiunta e disgiunta all'Avv. Gaetano Domenico Rossi e all'Avv. Giada Rossi dello Studio legale Rossi e Amadori di Rimini, che avendo già difeso l'Amministrazione nei precedenti gradi di giudizio hanno acquisito approfondita conoscenza della complessa materia legata all'oggetto del procedimento;

Preso atto che **con sentenza n. 1840/2017**, pubblicata il 09/08/2017 in atti, la suddetta **Corte d'Appello definiva il giudizio in questione (R.G. n. 324/2015), determinando ex novo la relativa indennità definitiva d'esproprio dovuta dal Comune** Espropriante a favore dei citati F.lli Paparoni, **in complessivi € 113.010,00** oltre interessi legali a valere solo sulla maggior somma d'esproprio dalla data di espropriazione (09/04/2002 al deposito), **compensando le spese di giudizio e ponendo al 50% delle due parti le spese di C.T.U;**

Visto che tale sentenza è stata notificata in forma esecutiva da parte attrice in data 13/05/2019 a prot. n. 18415 in atti, quindi, con propria Determina Dirigenziale n. 966 del 09/12/2019 in atti ed alla quale si rinvia, si è proceduto ad autorizzare la Cassa DD.PP. (ora Ragioneria Territoriale dello Stato di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna) a svincolare a favore dei citati F.lli Paparoni Ermes, Alessandra e Marina, i due depositi di € 23.614,36 e di € 87.027,00 come sopra costituiti, oltre interessi maturati e maturandi;

Ritenuto peraltro, in conformità a detta sentenza, di procedere a liquidare ai suddetti F.lli Paparoni la maggior somma d'esproprio determinata dalla sentenza stessa pari ad € 14.732,83 (€ 113.010,00 - € 98.267,17) oltre ad interessi legali dal giorno dell'esproprio al deposito/pagamento, nonché a compensare tra le parti sia la spesa di CTU (€ 3.222,00) sostenuta da parte attrice, che quella di registrazione sentenza (€ 4.478,00) sostenuta dal Comune convenuto;

Ritenuto pertanto di procedere in merito andando a determinare di liquidare ai F.lli Paparoni la predetta maggior somma d'esproprio entro il prossimo mese di gennaio, quindi per un ammontare complessivo di € 19.390,00 (€ 14.732,83 + € 4.657,17 interessi legali dal 09/04/2002 al 31/01/2020) come da conteggi in atti;

Ritenuto inoltre, sempre sulla base di quanto sancito dalla predetta sentenza n. 1840/2017, di dare atto che il Comune deve rimborsare a parte attrice il 50% della

sopracitata spesa di C.T.U. pari ad € 1.611,00 mentre, parte attrice, deve rimborsare il 50% della spesa complessiva sostenuta dal Comune per la registrazione di detta sentenza quindi € 2.239,00 **per cui il rimborso complessivo a credito dei F.lli Paparoni risulta pari ad € 18.762,00** (€ 19.390,00 + € 1.611,00 - € 2.239,00);

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle disposizioni del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., costituente normativa di settore che obbliga l'utilizzo e la diffusione dei dati personali per finalità di pubblicità e trasparenza per consentire eventuali opposizioni di terzi, di cui alle Linee Guida del Garante privacy del 28/05/2014 (G.U. n. 134 del 12/06/2014);

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il DPR 327/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere e **dare atto dell'avvenuta notifica in forma esecutiva da parte attrice in data 13/05/2019 a prot. n. 18415, della sentenza n. 1840/2017** pubblicata il 09/08/2017 in atti, **con la quale la Corte d'Appello di Bologna definiva il giudizio (R.G. n. 324/2015)**, relativo alla determinazione dell'indennità definitiva d'esproprio dovuta dal Comune Espropriante **a favore dei F.lli Paparoni Ermes**, nato a Roma il 14/04/1961 (C.F.: PPR RMS 61D14 H501C), **Paparoni Alessandra**, nata a Roma il 31/01/1964, (C.F.: PPR LSN 64A71 H501F), entrambi residenti a Fano (PU) in Via Belgatto n. 102 e **Paparoni Marina**, nata a Roma il 05/12/1970 (C.F.: PPR MRN 70T45 H501X), residente a Fano (PU) in Via Fenile n. 82, nell'ambito del procedimento espropriativo per lavori di sistemazione della Piazza A. De Curtis, da adibire a plateatico del mercato settimanale e parcheggio pubblico, definito, come citato in premessa, con Determina Dirigenziale n. 202 del 09/04/2002, in atti depositata;
- di dare altresì atto che detta sentenza oltre a determinare in complessivi € 113.010,00 l'anzidetta indennità definitiva ha previsto gli interessi legali a valere solo sulla maggior somma d'esproprio pari ad € 14.732,83 (€ 113.010,00 - € 98.267,17) dalla data di espropriazione (09/04/2002) al deposito, compensando le spese di giudizio e ponendo al 50% delle due parti le spese di C.T.U.;
- **di liquidare quindi ai F.lli Paparoni la predetta maggior somma d'esproprio** entro il prossimo mese di gennaio, **per un ammontare complessivo di € 19.390,00** (€ 14.732,83 + € 4.657,17 interessi legali dal 09/04/2002 al 31/01/2020) come da conteggi in atti, **dando altresì atto che**, sempre sulla base di quanto sancito dalla predetta sentenza n. 1840/2017, **il Comune deve rimborsare a parte attrice il 50% della spesa di C.T.U. di € 3.222,00**

sostenuta dalla medesima che, peraltro, deve rimborsare il 50% della spesa complessiva sostenuta dal Comune per la registrazione sentenza pari ad € 4.478,00;

- di quantificare quindi, in riferimento a quanto sopra, il rimborso complessivo a credito dei F.lli Paparoni pari ad € 18.762,00 (€ 19.390,00 maggior somma d'esproprio con interessi legali + € 1.611,00 50% di CTU - € 2.239,00 50% di registrazione), dando atto che il pagamento di detta somma avrà luogo nella rispettiva quota di 1/3 cadauno, come debitamente dichiarato dai medesimi beneficiari, giusta comunicazione pervenuta il 27 novembre u.s. a prot. n. 44655 in atti depositata;

- di imputare quindi l'anzidetta spesa di € 18.762,00 come segue:

- quanto ad € 17.151,00 sul capitolo 11320002 "ONERI E SPESE PER ACQUISIZIONE AREE ESPROPRIATE (FIN. DA REINTROITO INDENN. DEPOSITATE - E. CAP. 1101 e alienazioni cap 830)" del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, p.d.c. 2.02.02.01.999;

- quanto ad €1.611,00 sul capitolo 1060002 "INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI" del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, p.d.c. 1.03.02.11.004;

- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente di settore, il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05

Patrimonio

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 27/12/2019

Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)